

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 12/03/2020

FATTO

Il ricorrente nell'esposto, richiamandosi al reclamo all'intermediario rappresenta di avere concluso in data 27/05/2013 prestito contro cessione del quinto n. ***317 e di avere estinto il prestito in via anticipata nel mese di aprile 2018.

Chiede il rimborso degli oneri corrisposti e non maturati per un totale di € 730,60 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre alle spese legali che quantifica in € 320,00.

Nelle controdeduzioni, l'Intermediario precisa che:

- le parti hanno convenuto che nel caso di estinzione anticipata il rimborso debba essere eseguito secondo un "*Piano annuale di rimborso*" che costituisce parte integrante del contratto;
- detto Piano, che sancisce la rimborsabilità delle "*Commissioni rete distributiva*" nella misura del 60%, è stato oggetto di pronuncia favorevole da parte del Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 10003/16);
- anche la residua voce "*spese di istruttoria*" è stata oggetto di pattuizione; il criterio di rimborso individuato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/19 sarebbe comunque quello della c.d. "curva di interessi" e non già quello indicato dalla controparte.

Chiede pertanto il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Non è in contestazione il fatto che il finanziamento in esame sia stato estinto il 30/04/2018 (cfr. quietanza liberatoria in allegato al Ricorso) a seguito del pagamento di 57 rate sulle 108 complessive sulla base della seguente evidenza contabile versata in atti dalla Cliente (cfr. allegato al Ricorso).

Il contratto fornisce, in calce, evidenza del timbro e della sottoscrizione dell'ulteriore Intermediario del credito intervenuto (per quanto non facilmente leggibile).

Per l'ipotesi di estinzione anticipata, si conferma che le parti hanno convenuto il rimborso secondo quanto previsto dal Piano annuale di rimborso interessi e commissioni sottoscritto dal Cliente.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 11.993,98	Tasso di interesse annuale	9,87%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	168,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	47,22%
Data di inizio del prestito	01/06/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	25,90%

rate pagate	57	rate residue	51	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile secondo contratto				979,78	Criterio contrattuale	***	253,81	253,82	-0,01
Commissioni rete distributiva - quota NON rimborsabile secondo contratto				653,18	Upfront	25,90%	169,16		169,16
Spese istruttoria				450,00	Upfront	25,90%	116,54		116,54
Totale				2.082,96					285,69

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal Cliente (€ 730,60 al netto di quanto ricevuto), poiché quest'ultimo ha applicato il criterio *pro rata temporis* all'intero importo degli oneri.

Nota esplicativa della tabella:

Nella tabella sono indicati i rimborsi previsti dal "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" in corrispondenza della rata n. 58 (rata di effettiva estinzione n. 57).

Si segnala che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, «*la questione del "salto rata" deve essere valutata dal Collegio solo se oggetto di apposita domanda da parte del ricorrente*», domanda assente nel caso di specie.

La domanda di rimborso delle spese legali è respinta, data la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 285,69 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA